Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 355

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Mercoledì 29 Dicembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i			
Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 dicembre 1869 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, Firenze).

PARTE UFFICIALE

Relazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. in udienza del 25 *novembre* 1869 *sul decreto che istituisce una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.*

Sire,

Il presente decreto era già da parecchi mesi pronto per essere sottoposto alla sanzione di V. M. Imperocchè sino dai primi giorni che ebbi l'onore di reggere il dicastero dell'agricoltura, industria e commercio, io rivolsi il pensiero alle associazioni di mutuo soccorso e cooperative ed in generale agli istituti di previdenza, e avvisai opportuno che uomini versati nelle dottrine economiche, studiassero accuratamente la importante materia. Non si può disgiungere ormai la cura della produzione da quella del lavoro, e le questioni che si chiamano sociali pigliano un luogo ognor maggiore così nelle contemplazioni della scienza come negli avvedimenti della politica. Ma in quel tempo fù nominata una Commissione per la riforma del Codice commerciale. Mi parve allora doveroso di fermarmi e di sospendere ogni atto che potesse menomare in qualunque guisa l'ampiezza del suo còmpito. E quando la Commissione fu costituita, mi rivolsi ad essa, interrogandola se la materia delle Società mutue di soccorso e cooperative fosse considerata come parte del suo mandato. La comunicazione fattami dei verbali di detta Commissione contiene la risposta al mio quesito, avendo essa deliberato che le *disposizioni relative alle Società mutue e cooperative debbono far oggetto di leggi speciali e soltanto debbasi richiedere il Ministero di Agricoltura e Commercio a comunicarle i suoi progetti a ciò relativi per le necessarie disposizioni di coordinamento.*

Ho ripigliato pertanto il progetto medesimo, e mi presento alla M. V. porgendole i motivi e lo scopo del decreto che ho l'onore di sottoporle.

Col risorgere della libertà, prima nel Piemonte e poscia in tutte le altre parti d'Italia, gli operai si sforzarono di migliorare le loro condizioni economiche mediante l'associazione; e fidando nella efficacia della previdenza trovarono nei fraterni sodalizi quei sussidi e quei conforti, che un sentimento di dignità non acconsentiva loro di postulare nè dalla beneficenza pubblica, nè dallo Stato. Quest'opera fu tutta spontanea, e le Società di mutuo soccorso si propongono di educare le moltitudini al risparmio, e ad abitudini oneste e massaie. Non havvi sventura alla quale non abbiano pensato; al socio malato, al vecchio, all'invalido, alla vedova, ai figli superstiti; onde talora ebbero rimprovero di spensierata generosità e di pietà soverchiante il potere. Per naturale conseguenza ai sodalizi di mutuo soccorso che si propagarono da per tutto, si aggiunsero le Società alimentari, le cooperative di consumo, di credito e di produzione; e delle forme legittime alle quali ricorsero le plebi di altre nazioni per rialzare la loro condizione economica e morale, nessuna manca ora al nostro paese.

Vero è che codesto movimento generò negli animi di taluni una grave apprensione; e scorgendo nei primordi alcuni atti incomposti, alcune tendenze estranee al fine, sorse il dubbio che ivi si celasse un pericolo di perturbazioni sociali. Ma l'esperienza ha smentito in gran parte i tristi prognostici, ed ha mostrato che i buoni esempi ed i buoni consigli hanno prevalso e prevalgono ognor maggiormente. Ora io credo che il miglior modo di confermare nei savi propositi codeste società e di evitarne i pericoli, sia quello di non mostrar diffidenza, ma anzi di prestar loro incoraggiamento ed aiuto. Pensiamo che quei germi preziosi debbono coltivarsi con amore, perchè ad essi sono raccomandate le più oneste speranze delle nostre popolazioni laboriose.

Ma il Governo non può inframmettersi direttamente in un campo dove soltanto la spontanea iniziativa dei cittadini deve spiegare la sua efficace operosità. Il Governo non può entrarvi se non per rimuovere alcuni ostacoli; questa deve essere l'opera sua, nè i sodalizi popolari che sentono sì altamente e fieramente la propria indipendenza, ne tollererebbero alcun' altra.

Gli ostacoli poi che si oppongono allo svolgimento degli istituti economici popolari, e che al Governo è lecito di togliere sono quelli principalmente i quali dipendono dalla mancanza di una provvida e opportuna legislazione. Mentre l'Inghilterra, la Germania, il Belgio, l'Olanda, per tacere di altri Stati, si adoperano da molti anni perseverantemente a provvedere con leggi liberali e sapienti ai nuovi bisogni, nessuna legge fu ancora promulgata in Italia su questo argomento di vitale importanza; non già perchè mancasse il buon volere, ma il tempo. Inoltre è giusto anche osservare che pur negli altri paesi e particolarmente nell'Inghilterra e nella Germania gli istituti economici popolari hanno preceduto le leggi, le quali solo più tardi dieder cittadinanza nei codici a queste nuove forme giuridiche di società.

In Inghilterra dal 1793 al 1860 venti ed un atto promulgati a breve intervallo l'uno dall'altro fanno testimonianza della sollecitudine del Parlamento inglese per le società di mutuo soccorso, le quali con felice traslato, si chiaman società di amici. L'ultimo atto, il quale riassume e fonde insieme le disposizioni degli atti precedenti (e che fu imitato anche nel Belgio) concede la personalità civile a quei sodalizi di mutuo soccorso che la domandino e corrispondano ad alcune condizioni che a loro vantaggio furono determinate dalla scienza economica e dai calcoli avveduti e pazienti sulle probabilità della vita.

L'uffizio inglese per le Società di mutuo soccorso annesso al Ministero del Commercio non crea, ma *registra* la personalità civile, e per questo si chiama *Registrator*, perchè le condizioni per ottenerla sono fissate dalla legge, e non dipendono dall'arbitrio del Governo. È questo il tipo che dovrebbesi seguire in Italia. La Commissione che io propongo a V. M. di istituire dovrebbe occuparsi di preparare un progetto di legge informato ai sovraddetti principii, e quando il Parlamento lo accogliesse questa stessa Commissione avrebbe anche l'incarico di curarne l'applicazione, esercitando in Italia, rispetto alle Società di mutuo soccorso, quello stesso uffizio che adempiono il registratore inglese, e la Commissione permanente per le Società di mutuo soccorso nel Belgio. Nè posso tacere che la Cassa di risparmio di Milano, con provvida iniziativa accenna a questo nobile scopo chiamando ogni anno le Società di reciproco aiuto ad un concorso e sottoponendole ad un fruttuoso sindacato, le persuade gradatamente a migliorare i loro ordini interni. Oltre alle Società di mutuo soccorso vi hanno in Italia molti altri istituti economici, i quali domandano il sussidio di leggi opportune. Diffatti a mo' d'esempio, le Società cooperative di credito, di consumo, di produzione sono costrette a seguire le norme che il Codice di commercio determina per le società anonime, delle quali norme parecchie repugnano all'indole loro, e diminuiscono la loro azione ed il loro effetto utile. Imperocchè questi istituti sono costretti di sobbarcarsi a discipline giuridiche non opportune, nè convenienti al fine, mentre la legge dovrebbe invece acconciarsi alla loro indole specifica.

Ora appunto in Inghilterra colle leggi del 1862 (per tacere di molte precedenti) in Germania colla legge prussiana del 1867, e colla federale del 1868, in Francia colla legge del 1867 che scioglie la Società anonima dalla autorizzazione governativa, e piglia provvedimenti speciali a favore delle Società cooperative, si è provveduto a codeste nuove norme giuridiche. Il bisogno di riforme legislative è vivamente e naturalmente sentito anche da'nostri sodalizi popolari, e lo stesso Congresso delle Camere di commercio convocato a Firenze nel 1867 in due diverse relazioni chiedeva al Governo regole opportune per le Banche popolari, e per le Società cooperative. Il Congresso in tal guisa ebbe a riconfermare quella consolante verità che in Italia non esiste rancore, nè antagonismo, nè sospetto alcuno fra gli industriali, e gli operai, e che le classi agiate chiedono con lodevole fervore provvide leggi per la prosperità dei sodalizi popolari.

Se dalle associazioni si volga il pensiero ad altri argomenti che hanno attinenza col buon essere delle classi meno agiate, si presenta innanzi tutto lo studio dei metodi per allargare i buoni effetti delle Casse di risparmio, come sarebbe, per darne un esempio, il coordinare ad esse i piccoli uffici postali. Ma a questo speciale compito intende il mio collega Ministro dei Lavori Pubblici. Inoltre la questione delle Casse di quiescenza per la vecchiaia, della tutela degli operai e dei fanciulli addetti ai multiformi lavori industriali, del contratto di tirocinio, dell'abolizione totale dei libretti degli operai, degli scioperi e via dicendo che furono altrove materia di lunghe e pazienti indagini. E sarebbe agevole il mostrare come in Italia, sebbene l'industria sia ancor poco svolta, pure non manchino gravissimi sconci, ai quali urge il porre rimedio, e basterà l'accennare i mali trattamenti che i giovinetti subiscono in alcuni esercizi di miniere.

A tal uopo ho l'onore di proporre alla M. V. di costituire una Commissione consultiva la quale, adunandosi presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio abbia l'incarico di studiare questi diversi temi, preparare le leggi, mettersi in relazione coi sodalizi operai e colle persone che si adoperano al progresso popolare e proporre tutti quei provvedimenti che valgono ad avviare a felice soluzione il problema del lavoro. Questo atto della Maestà Vostra, ispirato dalla Sua paterna benevolenza per le classi operaie, asseconderà un provvido e fecondo moto, che mira a sollevare e redimere la plebe colla virtù del lavoro e del risparmio e collo svolgimento della responsabilità individuale. È questo uno de' più nobili intenti ai quali deve mirare uno Stato che fonda la sua grandezza nell'educazione e nella prosperità universale.

Il N. 5370 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Art. 2. La Commissione è chiamata:

1° A raccogliere gli elementi ed a preparare i progetti di legge riguardanti le casse di risparmio, le società di mutuo soccorso, le associazioni popolari di credito, di consumo e di produzione, e tutte le istituzioni di previdenza;

2° A studiare le questioni relative alle casse di quiescenza degli operai, alla tutela della sanità loro, particolarmente negli stabilimenti industriali e minerari, ai contratti di tirocinio, ed infine a tutti gli argomenti riguardanti il buonessere dei lavoratori;

3° A dare il suo parere sulle altre materie che le verranno sottoposte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed esercitare, rispetto alle istituzioni di previdenza, gli uffici che le leggi speciali potranno assegnarle.

Art. 3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, o da un vicepresidente, e composto di nove membri nominati per decreto Reale, e scelti fra le persone più versate nelle dottrine economiche e negli argomenti di che si tratta.

Art. 4. I Consiglieri durano in ufficio tre anni; si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili. Ne fa parte di diritto il segretario generale, ed il capo della Divisione di commercio presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il capo Divisione della sanità e quello della beneficenza presso il Ministero dell'Interno.

Nel primo triennio la scadenza annuale è determinata dalla sorte.

Art. 5. Le funzioni dei membri della Commissione sono gratuite; a quei Commissari che non risiedessero nella Capitale del Regno saranno concesse le indennità di via e di soggiorno, secondo il regolamento in vigore.

Art. 6. Le adunanze della Commissione sono convocate dal presidente, che stabilirà i programmi delle materie da trattarsi. Terrà l'ufficio di segretario del Consiglio il segretario del Consiglio dell'Industria e del Commercio.

Art. 7. La Commissione dovrà pubblicare periodicamente i suoi atti, le notizie raccolte sopra le istituzioni delle quali le viene commesso lo studio, e farà ogni anno un rapporto particolareggiato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Marco Minghetti.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto col quale è istituita una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri della Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro:

Rudinì marchese Antonio, vicepresidente;
Camozzi-Vertova Giovanni Battista, senatore del Regno;
Depretis Agostino, deputato al Parlamento;
Fano Enrico, deputato al Parlamento;
Guerzoni Giuseppe, deputato al Parlamento;
Lampertico Fedele, deputato al Parlamento;
Luzzatti professore Luigi;
Sella Quintino, deputato al Parlamento;
Turchiarolo Antonio.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Il Numero 5393 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Reale Decreto 25 maggio 1862, n. 656, col quale fra le altre disposizioni venne stabilito in lire 6,000 l'assegno per le spese d'ufficio del cassiere presso la Direzione del Debito pubblico di Firenze;

Veduto il Reale Decreto 10 maggio 1863, n. 1313, col quale fu ridotto a lire 10,000 l'assegno per le spese d'ufficio del cassiere centrale presso la Direzione generale del Debito pubblico, già fissato coll'anteriore Decreto 2 febbraio 1862, n. 458, in lire 31,100, comprese in queste lire 3,500 a carico della Cassa dei depositi e prestiti, e fu stabilito il correspettivo di lire 10,000 a favore della Banca Nazionale pel convenuto pagamento in Torino degli interessi dei consolidati 3 e 5 per cento, e di alcune altre categorie di debito;

Veduto il Decreto Reale dell'11 aprile 1869, n. 5012, col quale fu ordinato il trasferimento da Torino in Firenze della Direzione generale del Debito pubblico, e della dipendente Cassa centrale, con la contemporanea instituzione in Torino di una Direzione e Cassa speciale del Debito pubblico;

Ritenuto che la Banca Nazionale nel regno d'Italia ha denunziata la cessazione da sua parte del servizio del Debito pubblico in Torino a cominciare dai pagamenti relativi alla scadenza del 1° gennaio 1870, con che i pagamenti medesimi devono dalla stessa epoca essere assunti dal Cassiere del Debito pubblico in Torino;

Occorrendo di stabilire gli assegni per le spese d'ufficio della Cassa centrale del Debito pubblico in Firenze e della Cassa speciale del Debito pubblico in Torino in corrispondenza ai bisogni del servizio creato dalle nuove circostanze come sopra intervenute,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A cominciare dal 1° gennaio 1870 l'assegno per le spese d'ufficio della Cassa centrale del Debito pubblico in Firenze è fissato in lire 16,000, e quello della Cassa speciale del Debito pubblico in Torino è fissato in lire 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray-Digny.

Il N. MMCCLXXXVIII (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Viste le deliberazioni emesse della Deputazione provinciale di Palermo, nelle adunanze del 17 febbraio, 23 giugno, 31 luglio e 13 ottobre 1869;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati i due regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame, adottati dalla Deputazione provinciale di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray-Digny

Il Numero 5408 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 19 luglio 1868, n. 4491;

Vista la legge 23 dicembre 1869, n. 5395;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1869, n. 5395, relativo alla riscossione della tassa sulla macinazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Regolamento *per l'esecuzione dell'articolo* 4 *della legge* 23 *dicembre* 1869, *n°* 5395, *relativo alla riscossione della tassa sulla macinazione.*

Art. 1. L'esercente di un mulino che avendo reclamato contro gli accertamenti fatti per il 1870, in base dell'art. 7 della legge 7 luglio 1868, num. 4490, non avesse ancora ottenuto il giudizio della Commissione avanti alla quale si trova il reclamo, e desiderasse di pagare, col 1° gennaio 1870, la tassa in base ai ruoli 1869, ne farà domanda all'agente delle imposte, indicandone le ragioni che valgano a giustificarla.

Art. 2. L'agente trasmetterà la domanda dell'esercente al presidente della Commissione di cui all'articolo seguente, corredandola di copia della dichiarazione fatta dall'esercente per l'anno 1870, o, in mancanza della medesima, di quella redatta d'ufficio; unirà altresì il relativo estratto dei ruoli 1869 e 1870, e tutti i documenti che crederà necessari.

Art. 3. La Commissione accennata all'articolo precedente si comporrà:

Nei capoluoghi di provincia: del prefetto, che ne sarà il presidente; dell'intendente di finanza; e d'un terzo nominato dal prefetto.

Nei capoluoghi di circondario e di distretto: del sottoprefetto o del commissario distrettuale, che ne sarà il presidente; dell'agente delle imposte che ha residenza nel capoluogo del circondario o del distretto; e di un terzo nominato dal sottoprefetto o dal commissario distrettuale.

Art. 4. La Commissione, riconosciuta la ragionevolezza e la opportunità della domanda, potrà accordare all'esercente di pagare la tassa in base ai ruoli 1866, dal 1° gennaio 1870, e durante quel periodo del primo trimestre che la stessa Commissione crederà di stabilire in ogni caso particolare.

La determinazione della Commissione sarà partecipata all'esercente per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. 5. In ogni caso la facoltà di pagare la tassa in base ai ruoli 1869 cesserà colla risoluzione definitiva del reclamo dello esercente, ovvero colla iscrizione dell'esercente stesso nel ruolo dei mulini forniti di contatore, oppure quando venga deliberato che la tassa sia accertata e riscossa nel mulino col mezzo di un *agente della finanza*, a termini degli articoli 18 e 19.

Art. 6. Pei mulini ai quali già sono, o man mano saranno applicati i contatori, l'intendente di finanza, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura, formulerà la proposta di convenzione da stipularsi coll'esercente.

La convenzione, oltre alle condizioni generali del contratto, stabilirà:

a) L'ammontare della quota fissa per ogni cento giri di macina;

b) Quello della cauzione, in conformità dell'articolo 58 del regolamento approvato con Regio decreto del 19 luglio 1868.

Art. 7. La proposta di convenzione sarà redatta in doppio originale e trasmessa all'agente delle imposte, il quale inviterà l'esercente a tosto recarsi nel suo ufficio a firmarla od a dichiarare per iscritto che non intende firmarla.

Qualora l'esercente, nel termine di cinque giorni dalla partecipazione dell'agente, addivenga alla stipulazione della convenzione, i due originali saranno firmati da ambe le parti, ed uno di essi sarà dato all'esercente.

Se nel predetto termine l'esercente avrà dichiarato che non accetta la convenzione, o non si sarà presentato all'agente, questi rimetterà all'intendenza di finanza i due originali in bianco colla relativa annotazione.

Art. 8. L'intendente di finanza invierà al presidente del tribunale gli elenchi degli esercenti di mulini compresi nella sua giurisdizione i quali non accettarono la convenzione, affinchè nomini i periti, per gli effetti previsti nel primo capoverso dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868.

I giudizi dei periti saranno notificati all'intendente di finanza, e per sua cura fatti intimare all'esercente.

Art. 9. La convenzione stipulata coll'esercente sarà approvata dall'intendente di finanza, il quale stabilirà il giorno da cui essa avrà effetto.

L'intendente, in pendenza del giudizio dei periti, potrà con suo decreto stabilire il giorno a datare dal quale il debito della tassa sia da commisurare sulle indicazioni del contatore e secondo il giudicio peritale da emanarsi. Il decreto dell'intendente sarà notificato alla parte.

Art. 10. A cominciare dal giorno in cui la

tassa sarà commisurata in base alle indicazioni dei contatori, l'esercente sarà cancellato dalla *matricola dei mulini non forniti di contatore*, e sarà da quel giorno esonerato dalla tassa di cui fosse stato imposto in base agli accertamenti, ed inscritto nel ruolo dei *mulini forniti di contatore*.

Art. 11. La liquidazione periodica della tassa dovuta dall'esercente, in ragione del numero dei giri fatti dalle macine e della quota fissa convenuta o determinata dai periti, sarà fatta presso la intendenza di finanza.

Art. 12. A tale scopo, nel giorno in cui la commisurazione della tassa in base alle indicazioni del contatore debba avere effetto, e successivamente a periodi da determinarsi dall'intendente, un verificatore si recherà al mulino, e verificato il numero segnato dal contatore farà di ciò censtare per mezzo di sua dichiarazione, della quale rilascierà copia all'esercente, se questo la richiede.

Art. 13. Avvenendo guasti nel contatore l'esercente dovrà renderne avvisato immediatamente il verificatore, dichiarando per iscritto se intende di sospendere la macinazione con quelle macine, oppure di continuarla valendosi del disposto dell'art. 5 della legge pei giorni in cui il contatore non avrà funzionato.

Il verificatore si recherà tosto al mulino, sostituirà al contatore guasto un altro perfetto, e farà constare del numero segnato dai due contatori nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 14. Avvenendo guasti nel meccanismo dei mulini, a riparare i quali occorra che sia tolto il contatore dal palo, l'esercente ne renderà avvertito per iscritto il verificatore, il quale si dovrà tosto recare al mulino, e, rimosso il contatore, prenderà tutte le precauzioni per impedire la macinazione di contrabbando in pendenza dei lavori di riparazione.

Art. 15. Per i mulini in cui la tassa non è ancora attivata in base ai contatori, potrà deliberarsi che la tassa sia direttamente accertata od anche riscossa nel mulino per mezzo di *agenti della finanza*, in seguito a proposta del prefetto o dell'intendente di finanza, ovvero in seguito a domanda dell'esercente.

In quest'ultimo caso la relativa spesa rimane a carico del richiedente.

Art. 16. La domanda dell'esercente, corredata delle debite giustificazioni, sarà diretta all'agente delle imposte.

L'agente vi unirà le sue osservazioni e le trasmetterà all'intendente di finanza.

Art. 17. Le domande degli esercenti e le proposte del prefetto oppure dell' intendente saranno sottomesse al giudizio della Commissione residente nel capoluogo di provincia di cui all'articolo 3.

Art. 18. La Commissione potrà deliberare che la tassa venga accertata nel mulino col mezzo di un *agente della finanza* a carico dell'erario, soltanto nei casi in cui sia riconosciuta la necessità:

1° Di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico;

2° Di tutelare l'interesse dell'erario gravemente pregiudicato.

Quando l'*agente della finanza* è a carico degli esercenti, esso potrà essere accordato anche in caso di gravi ed evidenti sperequazioni.

Art. 19. La Commissione potrà deliberare che la tassa venga non solo accertata, ma anche direttamente riscossa nel mulino da un *agente della finanza*. Però questa deliberazione verrà presa soltanto nel caso d'imprescindibile necessità di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico mediante l'apertura di mulini necessari all'alimentazione della popolazione.

Art. 20. L'esercente del mulino, nel quale venga destinato un *agente della finanza*, dovrà fornirgli nel mulino il posto necessario all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21. Quando in un mulino sia ordinato l'accertamento della tassa per mezzo di un *agente della finanza*, la estrazione delle farine che vi si producono non potrà effettuarsi fuorchè nelle ore stabilite dall'agente delle imposte, sentito l'esercente.

Quando la riscossione della tassa è fatta dall'*agente della finanza*, non potrà asportarsi la farina dal mulino prima che ne sia pagata la tassa.

I contravventori alla disposizione di questo articolo soggiaceranno alle multe comminate per la macinazione di contrabbando.

Art. 22. Sulla proposta dell'agente delle imposte l'intendente prescriverà le norme da seguirsi dagli *agenti della finanza* destinati ad accertare od a riscuotere la tassa nei mulini.

Quando la tassa debba riscuotersi direttamente dall'*agente della finanza*, la Commissione provinciale giudicherà, a seconda delle circostanze e dell'importanza della gestione, quale cauzione debba l'*agente* stesso prestare.

Art. 23. L'*agente della finanza* destinato ad accertare la tassa in un mulino, trasmetterà ogni sera all'agente delle imposte la tabella dell'accertamento giornaliero delle farine asportate dal molino.

Un riepilogo settimanale di queste tabelle giornaliere sarà trasmesso dall'agente delle imposte all'intendente di finanza per la liquidazione della tassa dovuta dall'esercente.

Art. 24. L'*agente della finanza* che riscuote direttamente la tassa in un mulino, oltre al trasmettere all'agente delle imposte la tabella giornaliera accennata all'articolo precedente, dovrà versare ogni settimana, nella cassa dell'esattore delle imposte dirette, il prodotto della tassa riscossa in denaro e le somme che si ricaveranno dalla vendita dei generi riscossi in natura.

Egli dovrà inoltre rendere conto della sua gestione settimanale all'agente delle imposte trasmettendogli copia della ricevuta dell'esattore.

Art. 25. La nomina, la destinazione e la revoca degli *agenti della finanza*, di cui è cenno nei precedenti articoli, saranno fatte dall'intendente di finanza, sentito il parere della Commissione provinciale. Detti *agenti* saranno posti sotto l'immediata dipendenza dell'agente delle imposte nella cui Agenzia si trova il mulino.

Gli agenti assunti per questo servizio non acquistano diritto ad impiego stabile governativo; però avranno, nell'esercizio delle loro funzioni, le attribuzioni indicate nell'art. 71 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1868, n° 4491.

Art. 26. Sono abrogati gli articoli 40 fino al 51 inclusivo del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1868, n° 4491, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente regolamento.

Il Ministro delle Finanze stabilirà le norme ulteriori che occorressero per l'osservanza del regolamento medesimo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CIRCOLARE (*N.* 6630) *sul Nuovo Calendario dei giorni festivi ai Presidenti delle Giunte di vigilanza ed ai Presidi degli Istituti Tecnici, ai Presidenti delle Camere di Commercio, dei Comizii agrari, ai signori Ispettori forestali ed ai signori impiegati di garantia.*

Firenze, 27 dicembre 1869.

Occorre appena ricordare che col Regio decreto 17 ottobre ultimo, N. 5342, emanato sulla proposta di questo Ministero, d'accordo con quello di Grazia, Giustizia e Culti, ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre scorso, il Calendario dei giorni festivi, già in vigore nelle antiche provincie dal settembre 1853 in appresso, venne esteso, per gli effetti civili, a tutto il Regno col 1° gennaio 1870, in conformità della ivi annessa tabella, che qui appiedi si trascrive. — Il Governo si propose con questo provvedimento di persuadere le popolazioni, coll'esempio delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, a consacrare ad una feconda operosità una parte di quel tempo che veniva fino ad ora consumato in festività eccedenti il necessario periodico riposo. — E con ciò egli non ha fatto altro che accomunare a tutto lo Stato una riforma che aveva fatto ottima prova in una parte di esso, e secondare un voto ripetutamente e da più parti espresso, e di recente raccomandato da una autorevole deliberazione del Congresso delle Camere di commercio di Genova.

Ora a questo Ministero, dal quale è specialmente partita l'iniziativa dell'anzidetto decreto reale, importa moltissimo che tutte le Autorità e tutti gli uffizi che dipendono direttamente da esso, ovvero, come per esempio, le Camere di commercio e i Comizi agrari che si trovano con esso in intimi rapporti, dieno per i primi l'esempio della rigorosa osservanza della nuova disposizione.

Vuolsi a tal uopo che gli uffizi pubblici, in tutti i giorni già dedicati a festività attualmente soppresse, si trovino, come d'ordinario, aperti e nel pieno esercizio delle loro funzioni.

I capi degli uffizi dovranno in tali giorni, senza eccezione alcuna, obbligare gl'impiegati posti sotto la loro direzione ad intervenirvi e a compiere puntualmente i loro doveri. — Tutti gli Orari e Calendari che sogliono pubblicarsi dai diversi uffizi ed amministrazioni, che per qualunque cagione vengano pubblicamente affissi, devono notare come festivi soltanto i giorni riconosciuti per tali dal Reale decreto 17 ottobre scorso.

Le Camere di commercio ed i Comizii agrarii opereranno convenientemente, pubblicando appositi manifesti in cui sieno precisamente indicati i giorni festivi conservati e quelli soppressi, e in cui venga spiegata l'importanza della nuova disposizione sotto il rispetto economico, e si richiami l'attenzione del pubblico su gli effetti che ne derivano per le scadenze commerciali e cambiarie e per tutti gli altri termini legali.

Come risulta dalla tabella qui appiedi trascritta, tra le feste soppresse vi è quella del Capo d'Anno. Occorrerà in quest'occasione combattere inveterate abitudini; ma vogliónsi vincere ad ogni costo, giacchè male si provvederebbe all'adempimento di una nuova disposizione col violarla il primo giorno che essa entra in vigore.

Questo Ministero confida a tale riguardo di vedersi pienamente assecondato non solo dalle Autorità e dalle amministrazioni che da esso direttamente dipendono, e per le quali questo è rigoroso dovere, ma anche da quelle altre che sono con esso anche soltanto in rapporti d'ufficio ed alle quali dev'essere imposto dagl' interessi medesimi che sono loro affidati.

Il ministro: CASTAGNOLA.

Tabella dei giorni festivi esistenti nel Calendario delle antiche provincie del 6 *settembre* 1853, *annessa al R. decreto* 17 *ottobre* 1869.

Tutti e singoli i giorni di domenica,
Il giorno di Natale,
» dell'Epifania,
» dell'Ascensione di N. S. G. C.,
» della Concezione della B. V. M.,
» della Natività della B. V. M.
» dell'Assunzione della B. V. M.,
» del SS. Corpo di Cristo,
» dei Beati Apostoli Pietro e Paolo,
» di Ognissanti,
» del Celeste Patrono di ciascuna diocesi, città o terra.

Visto d'ordine di Sua Maestà
I Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia e dei Culti.
MARCO MINGHETTI.
M. PIRONTI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

AVVISO

Essendo invalso generalmente l'uso di spedire col mezzo della posta i biglietti di visita che in grandissima quantità si scambiano nella ricorrenza del capo d'anno, la Direzione Generale delle Poste crede opportuno rammentare che per aver corso colla francatura stabilita per le stampe, ed ai sensi del R. decreto in data 2 maggio 1869, i biglietti di visita devono essere posti sotto fascia, oppure spediti entro buste non chiuse; che non sono ammesse le buste suggellate anche se abbiano gli angoli tagliati ed aperti, e che per conseguenza dovranno essere considerati e tassati come lettere non franche tutti i biglietti che non fossero spediti in tale conformità.

Si rammenta ancora che tutti indistintamente i biglietti di visita diretti all'estero devono essere posti sotto fascia per godere della moderazione di tassa stabilita per le stampe.

Firenze, addì 8 dicembre 1869.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Concorso all'ufficio di professore titolare della cattedra di filosofia nel R. liceo Marco Foscarini di Venezia:

Secondo le disposizioni del titolo III, cap. 3° della legge 13 novembre 1859, num. 3725, e del R. decreto 29 settembre 1867, num. 3913, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare della cattedra di filosofia vacante nel R. liceo Marco Foscarini di Venezia;

Lo stipendio assegnato presentemente a tale ufficio è quello determinato dalla tabella *F* annessa alla detta legge pei professori reggenti di 1ª classe (lire 1760 annue)

Gli aspiranti a detta cattedra dovranno dentro a due mesi dalla data del presente avviso presentare al R. provveditore agli studi di Venezia la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame nella anzidetta città a forma del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1864, num. 2043.

Firenze, 24 dicembre 1869.

Pel Ministro: P. VILLARI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolidato 5 0|0 emessa dalla Direzione del Debito pubblico di Torino, N. 94345, per lire 20 a favore di Benito Antonio fu Ambrogio domiciliato in Lasalle (Aosta), allegandosi che Benito Antonio e Benoyton Antonio è una sola ed identica persona.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, 23 dicembre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di due rendite iscritte al consolidato 5 per 0|0 emesse dalla Direzione del Debito pubblico di Napoli, N. 152641, per lire 1580, e N. 147291 per lire 915, ambedue a favore di Blount Carlo Enrico di Giuseppe, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Blount Carlo Enrico fu Giovanni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, lì 23 dicembre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE IV. — SEZIONE III.

SOMMARIO delle dichiarazioni tardive presentate dal 1° luglio al 30 settembre 1869 per gli effetti della legge del 25 giugno 1865, n. 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. Pubblicazione fatta in conformità del secondo paragrafo dell'art. 27 della legge suddetta.

N° d'ordine del registro generale	NOME DELL'AUTORE DELL'OPERA	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione	ANNO della pubblicazione	NOME di chi ha fatta la presentazione	PREFETTURA presso la quale fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	TASSA pagata Lire	Osservazioni.
2561	Bettoni dottore Eugenio. . .	Storia naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia, in 26 dispense che formano il primo volume	Stab. tip. del Pio Istituto di Patronato. Milano	1868	Bettoni Eugenio, rappresentato da Sordelli Ferdinando	Milano	2 luglio 1869	10	
2626	Ganot A.	Trattato elementare di fisica sperimentale e di meteorologia di A. Ganot. Tradotto in italiano	Stabilimento di Pagnoni F. Milano	1867	Pagnoni Francesco	Id.	29 idem	10	
3110	Thouar Pietro.	Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana. Quinta edizione	Stabilimento F. Paggi editore a Firenze	1868	Paggi Felice	Firenze	27 settembre	10	
3111	Id. Id.	Racconti per gioventù	Id.	1867	Id. Id.	Id.	idem	10	
3114	Gatti Carlo	Manuale dello scolare in grammatica latina, ossia le principali regole della sintassi latina con temi provveduti di vocabolario per avviamento alla traduzione dall'italiano nel latino	Id.	1868	Id. Id.	Id.	idem	10	

Firenze, 22 dicembre 1869.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
A. G. MARSILJ.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Visto il decreto 30 ottobre 1869 col quale fu annullato il concorso alle cattedre di pittura e di architettura nella R. Accademia di Belle Arti di Venezia bandito coll'avviso 31 maggio 1869;

Sentito il parere della Giunta di belle arti addetta al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

È aperto un nuovo concorso alle cattedre di pittura e di architettura nell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ambedue retribuite collo stipendio annuo di L. 3370 18 per ciascuna, e s'invitano tutti coloro che volessero concorrere a tali insegnamenti, di far prevenire le loro domande e i loro recapiti all'Accademia suddetta prima del 15 del prossimo febbraio 1870.

Quanto al professore di pittura i recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Indicazione degli impieghi privati o pubblici sostenuti per avventura dal richiedente;

3° Elenco particolareggiato di tutte le opere da esso eseguite, sì a fresco o sì ad olio, unendovi possibilmente delle principali gli schizzi in disegno.

I suoi obblighi sono:

1° Guidare i suoi alunni nella copia dal modello vivo, insegnando loro a verificare su questo le nozioni di anatomia da essi acquistate intorno alla figura umana;

2° Esercitare i detti alunni a copiare nelle gallerie, in parte od in tutto, quegli esemplari che giudicherà più opportuni;

3° Instruirli nella teoria della composizione;

4° Instruirli nella pratica de' migliori metodi del dipingere ad olio ed a fresco.

Quanto al professore di architettura i suoi recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Attestazione degli studi letterari ed artistici percorsi dal richiedente;

3° Nota degli uffizi per avventura sostenuti;

4° Disegni delle fabbriche condotte sotto la sua direzione:

5° Progetti composti per esercizio di studio.

Gli obblighi suoi sono:

1° Insegnare l'architettura civile in tutta la sua estensione, cominciando dai principii della medesima sino all'architettura sublime, comprese le essenziali cognizioni geometriche e meccaniche;

2° Condurre l'insegnamento in modo che i diversi temi architettonici non debbano limitarsi esclusivamente allo stile greco ed al romano ed ai suoi monumenti, e che tutti i temi di composizione siano tratti dai bisogni architettonici dei nostri tempi e siano sciolti dagli scolari sempre colla maggiore libertà nella scelta dello stile in modo veramente pratico;

3° Prestarsi all'insegnamento dell'architettura per gli ingegneri laureati che intendono ottenere l'*assolutorio* di architetti giusta le norme prescritte dall'ordinanza 17 novembre 1852, n. 11961 e quelle altre che si prescrivessero in avvenire.

Le norme, secondo le quali l'Accademia di Belle Arti di Venezia si regolerà in questi due concorsi, sono quelle stabilite dal suo statuto accademico agli art. 56, 59 e 60. Per analogia poi a quanto si pratica negli altri concorsi di insegnamento, a seconda della legge d'istruzione pubblica 13 novembre 1859 e del regolamento relativo alla medesima 20 ottobre 1860, l'Accademia di Belle Arti di Venezia nel giudicare e riferire intorno ai detti concorsi applicherà agli articoli 116 e 117 del citato regolamento 20 ottobre 1860, n. 4373

Firenze, addì 22 dicembre 1869.

Per il Ministro: P. VILLARI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

Nella seduta del 24 dicembre del Senato, il signor Rouland ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

Il sottoscritto senatore,

Visto l'articolo del senatusconsulto dell'8 settembre 1869 col quale si accorda ad ogni senatore il diritto d'interpellare il governo,

Dichiara d'interpellare il governo stesso per sapere quali regole di condotta ha seguite e intende seguire di fronte alla Corte di Roma nell'occasione del Concilio ecumenico convocato dal Santo Padre. Occorre pronunciarsi contro le decisioni che quella assemblea potrebbe formulare in opposizione sia dei principii del concordato, sia di quelli del nostro diritto nazionale e conservare intatti i rapporti tradizionali esistenti fra la Chiesa e lo Stato.

ROULAND.

— La *Patrie*, la *France* ed il *Constitutionnel* sono concordi nell'affermare che il signor Schneider sarà eletto a presidente ed il signor Talhouët a vicepresidente del corpo legislativo. Le altre nomine sono ancora incerte, ma si ammette generalmente che esse cadranno su domini dei due centri.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

La *Wiener Zeitung* pubblica nella sua parte ufficiale il documento di concessione per la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia da Przemysl ai confini galliziano-ungheresi presso Lupkow per congiungersi alla rete ferroviaria ungherese.

— Il *Lloyd* di Pest s'esprime nel modo che segue sull'atteggiamento del ministero Andrassy rispetto alla crisi ministeriale a Vienna:

È senza dubbio nell'interesse dell'impero che in tutte le quistioni d'interesse comune regni una perfetta armonia fra i due governi. Se il governo ungherese alza la sua voce in tali quistioni, non è questa un'ingerenza illegittima, ma è invece l'esercizio d'un diritto ben fondato, è l'adempimento d'un sacro dovere, tanto verso l'Ungheria quanto verso l'impero, alla salute del quale è tanto intimamente unito il nostro proprio benessere.

Affine di conservare l'armonia fra i due governi importa che non solo si stabilisca fra loro un reciproco accordo per rapporto agli affari comuni, ma ben più ancora che ognuno dei due governi goda d'una perfetta indipendenza nelle quistioni che non risguardano che una sola delle due parti dell'impero.

Gli è perciò che è necessaria un'astensione assoluta da ogni ingerenza, giacchè anche una benevola influenza, e seguita da risultati momentaneamente bene accolti, ha il difetto di non essere autorizzata, e d'offrire eventualmente un precedente dannoso e una sorgente di innumerevoli complicazioni.

Tale è sempre, secondo il nostro convincimento, il punto di veduta del governo ungherese, e noi non ne deduciamo che una conseguenza naturale, dichiarando che tutte le voci relative ad un'ingerenza del conte Andrassy nella crisi ministeriale a Vienna sono affatto prive di fondamento.

Solo se nella Cisleithania i sostegni del costituzionalismo fossero scossi, il ministero ungherese dovrebbe raddoppiare di sforzi e al caso appoggiare anche da solo l'edificio costituzionale fino a tanto che la crisi fosse superata e scongiurato ogni pericolo per la libertà e il parlamentarismo.

— Si scrive per telegrafo da Cattaro, 25 dicembre, all'*Osservatore Triestino*:

A Budua 14 abitanti di Braia offrirono di sottomettersi e di consegnare le armi. Il colonnello Schmfeld trattenne tre ostaggi. La consegna delle armi avrà luogo domani a Cosmac.

SVIZZERA

Nella tornata del 25 del Consiglio nazionale fu discussa la quistione della modificazione della Costituzione svizzera.

Il consigliere Brunner di Berna propose d'invitare il Consiglio federale a fare per la prossima sessione dell'assemblea federale rapporto e proposta sui punti della Costituzione federale che si devono modificare per mettere la Costituzione stessa in corrispondenza coi bisogni del tempo.

Il signor Carterel osserva che se si tratta soltanto di togliere gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo delle legislazioni in corrispondenza colla Costituzione federale, tutti gli amici del popolo vi coopereranno; ma se invece si volesse far prevalere una tendenza all'accentramento, ogni vero repubblicano vi si opporrebbe.

Wuilleret mette in evidenza gli inconvenienti della diversità delle legislazioni vigenti sul matrimonio.

Deucher nega all'assemblea federale il diritto di estendere di suo arbitrio le proprie compe-

tenze, volendo riservato questo diritto al popolo. È d'avviso che piuttosto che estendere alcuni paragrafi della Costituzione contro la volontà del popolo, meglio convenga rivederla per intero.

Arnold propone l'ordine del giorno sulla proposta Brunner.

Nella votazione definitiva, che ha luogo per appello nominale ed a scrutinio aperto, 76 voti si pronunciano per la proposta Brunner, e 27 per la proposta Arnold.

ASIA

L'*Osserv. triestino* ha notizie da Bombay del 4 dicembre, da Calcutta del 30 e da Hong-Kong del 16 novembre:

L'emir di Cabul promise al figlio ribelle dello Sciah di Bukara di partire da Cabul per il Turkistan.

Dicesi che i Mollah ed i Mulavì del Turkistan abbiano dichiarato infedele l'emir di Cabul.

Corre voce che l'emir di Bukara abbia mandato un ambasciatore in Turchia per chiedere l'intromissione del governo ottomano nella sua vertenza colla Russia.

A Hong-Kong parlavasi di un grande incendio che avrebbe distrutto la città di Kiachta (al confine russo cinese), però non se ne conoscevano i particolari.

Dal Giappone riferiscono che il Mikado accolse assai cortesemente l'ambascieria austriaca. Il barone de Petz, ministro plenipotenziario d'Austria, conchiuse senza difficoltà un trattato di commercio austro-giapponese. Esso fu sottoscritto il 18 ottobre.

Il conte de La Tour, inviato straordinario d'Italia, doveva partire il 3 novembre da Yeddo per il Siam.

Il Governo giapponese fece partire da Yeddo due piroscafi con supposti emigranti per la parte più settentrionale dell'isola di Yeso. Questa spedizione ha per iscopo di proteggere quell'isola da un'invasione minacciata per parte della Russia, i cui soldati si appropriarono totalmente la vicina isola di Saghalien.

NOTIZIE VARIE

Nella *Gazzetta Piemontese* del 27 si legge:

S. M il Re Vittorio Emanuele si è degnato di far dono alla R. Accademia delle scienze, onde la destinasse ad un pubblico museo di Torino, di una ricca e per ogni verso preziosa raccolta di strumenti ed armi di pietra dell'epoca preistorica provenienti dalle adiacenze del Mar Rosso.

L'Accademia nella seduta di ieri la destinò al Museo civico come più degno di riceverla per la dovizia che già possiede per simili oggetti.

— Si legge nel *Giornale di Sicilia* del 24:

Il nostro Consiglio comunale nella sua seduta di ieri sera è venuto in una deliberazione che gli fa molto onore: esso ha votato il concorso di lire 50,000 annue per la ferrovia Palermo-Trapani, con la condizione che i lavori debbano essere cominciati contemporaneamente tanto nell'una che nell'altra città.

— Apprendiamo da' giornali di Messina che nello scorso novembre arrivarono in quel porto, tra a vapore e a vela, 602 bastimenti, e ne partirono dallo stesso 543.

— Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. — Adunanza del 9 dicembre 1869:

La seduta è aperta alle 12 3[4, sotto la presidenza del comm. Brioschi.

Il vicepresidente dottor Cesare Castiglioni legge il resto delle sue *Notizie ed osservazioni sull'istruzione e sull'educazione dei sordomuti*. Lo studio del cav. Castiglioni verte principalmente intorno alla quistione, molto in oggi dibattuta, della misura con la quale giovi adoperar la parola nell'insegnamento de' sordomuti, sia essa rilevata per gesto della bocca, o sia per articolazione. Descrive l'autore ed esamina i metodi seguiti negli Istituti della Francia, del Belgio, della Germania e della Svizzera, da lui recentemente visitati, e conchiude coll'affermare che la parola può costituire, ed è bene che costituisca il mezzo precipuo della istruzione di questi derelitti.

Legge di poi il M. E. cav. Porta la seconda parte della sua memoria *Sullo strappamento incruento delle grandi arterie*.

Gli succede il S. C. prof. Zoncada, che legge la continuazione del lavoro da lui intitolato *La storia, la lingua e i dialetti, tre questioni in una*. Espone, in questa seconda parte, i diversi sistemi coi quali nel corrente secolo, in Italia e fuori, si fe' prova di spiegare le origini nostre. Sempre insistendo sul concetto che dalla felice soluzione di questo grande problema dipenda pur quella della formazione della lingua, dopo di aver accennato di volo agli scrittori di minor grido, prende ad esaminare parzialmente le opinioni del Micali, del Niebulir, del Müller, del Michelet, Triersch, del Thierry, del Mazzoldi sulle origini italiche, con ispeciale riguardo agli Etruschi, che nella questione hanno, a così dire, le prime parti. Quindi riassumendo i dati storici ch'ei reputa più essenziali e meglio comprovati, tenta di determinare i principali elementi, dei quali si dovea comporre, a suo giudizio la nazione italiana prima della conquista di Roma. Conchiude, finalmente, annunciando al dotto consesso, come il fin qui discorso debba considerarsi quale un'introduzione, e nulla più, ad altro suo studio, di che intende dar lettura; nel quale si verrà investigando di che modo, dove si accettino le sue premesse storiche, è da credere si formassero la lingua e i dialetti del giorno in Italia, e l'importanza di questi ultimi per ogni riguardo.

Questa lettura induce il M. E. cav. Rossi ad osservazioni di grave momento, così intorno al metodo pel quale le discipline glottologiche ed etnografiche ormai riuscirono a risolvere buona parte delle difficoltà che involgevano la intelligenza delle origini italiche, come intorno al modo pel quale si determinano dalla scienza contemporanea i problemi che tuttavolta rimangono in ordine ad esse.

Legge ancora il S. C. dott. Lombroso: *Sulla profilassi della pellagra*; e il S. C prof. Lattes presenta un lavoro, che ha per titolo *Osservazioni sopra alcune epigrafi etrusche*.

L'Istituto, raccoltosi poi a trattar degli affari, passa alla nomina del vicepresidente pel biennio 1870-71; e risulta eletto, a primo squittinio, il M. E. commendatore Francesco Brioschi.

Milano, 13 dicembre 1869.

Il segretario
ASCOLI.

— Leggesi nel *Piccolo* di Napoli del 26:

La seconda sezione del nostro tribunale di commercio ha deciso la grave lite fra gli editori musicali signor Teodoro Cottrau di Napoli e signor Francesco Lucca di Milano. La vittoria è stata dell'attore, sig. Cottrau; e completa, perchè sono state dichiarate di sua esclusiva proprietà le 60 opere teatrali di Rossini, Donizetti, Pacini, Mercadante, Herold, Ricci, Raimondi, nonchè gli studi del Lanza, i solfeggi del Crescentini, e tutte le opere del cavaliere Coop fino al numero 82. L'esame delle prove e dell'ammontare dei danni per le contraffazioni del signor Lucca è stato rinviato alla sesta udienza di gennaio. Il signor Federico Girard è stato finora condannato in favore del signor Cottrau ai danni interessi per la stampa abusiva della *Passione*, del *Pensiero lugubre* e della *Sinania* del cav. Coop col facilitamento per pianoforte del sig. Vecchione.

— Dalla relazione del sindaco di Torino a quel Consiglio municipale togliamo i seguenti ragguagli intorno a quella *Biblioteca civica*:

Il servizio estivo durò dal primo maggio al 15 settembre; la Biblioteca quindi rimase chiusa al pubblico fino al 15 ottobre. Dal mese di giugno al giorno d'oggi si acquistarono 700 volumi circa, per la massima parte di scienze applicate a seconda delle richieste fatte, oltre poi 200 volumi di opere varie che furono donati.

Il 16 ottobre si riaprì al pubblico la Biblioteca coll'orario dalle 10 alle 12 meridiane e dalle 7 alle 10 pomeridiane; nelle domeniche dalle 12 alle 4 pomeridiane.

Il numero giornaliero dei lettori fu in media di 200, la massima parte dei quali nelle ore serali.

— Scrivono all'*Adige* da Villafranca di Verona 24 dicembre:

Ieri nella sala municipale ebbe luogo l'apertura solenne della prima *Biblioteca popolare circolante* di questa nostra provincia. Il presidente don Giuseppe Arduini aprì la seduta con alcune forbite parole, e poscia il sindaco Alessandro Rizzini lesse un discorso sulla utilità di tali biblioteche. Amendue furono assai applauditi. Trecento e più volumi vennero raccolti dai 70 soci, e col principiar dell'anno verranno posti in circolazione. Speriamo che l'esempio della brava Villafranca possa ben presto venire seguito dagli altri comuni della nostra provincia.

— I giornali svizzeri annunziano che il 20 corrente a mezzodì scoppiò presso la stazione di Berlingen la caldaia del battello a vapore *Rheinfall*. Ne rimasero morti il pilota e tre passeggeri.

— Un nuovo genere di *réclame*. Un mercante di pelliccie a Cincinnati, concepì ultimamente l'idea abbastanza originale di rivestire uno dei suoi dipendenti d'una pelle d'orso e di mandarlo in cotesta guisa in città a distribuire i prospetti del suo commercio. L'uomo dalla pelle d'orso si mise in cammino per compiere la sua missione con un grosso bastone in una zampa e un pugno di prospetti nell'altra. Alla vista di questa strana figura, i fanciulli si misero a scappare, le donne a gridare, e i cani ad abbaiare, tanto che una dozzina di *policemen* armati si fecero ad inseguire l'animale feroce per condurlo, dopo averlo arrestato, non al serraglio come essi credevano dover fare, ma al posto di guardia. Lo scherzo ebbe un pieno successo. La dimane tutti i giornali della città narravano ai loro abbuonati il fatto strano, e l'astuto industriale che aveva immaginato e messo in esecuzione questo modo di *réclame* del tutto nuovo, vide con legittimo orgoglio il suo nome, il suo indirizzo e il suo commercio annunziati gratuitamente da più di venti giornali sotto la rubrica dei *fatti diversi*.

— Al *Phare de la Loire* di Nantes telegrafano in data del 23 da Lannion:

La nave inglese a tre alberi, *Brunette*, di Londra, comandata dal capitano Robinson, della portata di 1,222 tonnellate, e carica di pesce salato, ha naufragato, e l'equipaggio perì miseramente.

— La Commissione superiore delle società di mutuo soccorso in Francia ha diretta all'imperatore una relazione sulla situazione e sulle operazioni delle società medesime durante il 1868.

Al 31 dicembre 1868 esistevano in Francia 6088 società, delle quali 4272 approvate e 1816 autorizzate, cioè 259 società più che nell'anno precedente.

Il personale di queste società si compone di 785,852 membri attivi e di 116,746 onorari.

Il capitale generale delle società ammonta a franchi 49,906,855, cioè 3,596,064 franchi più del 1867.

Le entrate delle società francesi di mutuo soccorso si sono elevate nel 1868 a 15,111,023 franchi. Le spese hanno ammontato a 13,245,250. Le entrate furono adunque superiori alle spese di 1,865,773. D'altro canto i fondi delle pensioni delle società approvate, essendo aumentato di 1,730,290 lire, l'aumento complessivo delle entrate delle società durante il 1868 è stato di 3,596,064.

Il numero degli ammalati fu di 222,474 di cui 179,375 uomini e 43,099 donne; proporzioni fatte, 28,30 per 0[0 dei soci.

Furono pagate 4,123,195 giornate di malattia. La media delle giornate pagate per ogni malato fu di 18,53. Il numero totale delle giornate pagate sta nel rapporto del numero totale dei soci come 5,34.

Le morti avvenute nel corso dell'annata sulla totalità del numero dei soci fu di 13,907 cioè 1,69 per cento.

Fra le osservazioni che la Commissione ha creduto di fare nel suo rapporto, questa è notevole: che a Parigi nelle 39 società municipali che vi sono costituite, il numero dei soci si compone per metà quasi uguali di uomini e di donne, 12,344 uomini ed 11,819 donne, mentre che nelle altre parti dell'impero la proporzione delle donne come membri delle società mutue è scarsissimo a motivo dei pregiudizi e di diffidenze per ogni conto irrecusabili.

Quanto all'Algeria la Commissione osserva che le società mutue che vi esistono hanno grandemente sofferto a motivo delle calamità che hanno afflitto quel paese e sull'Africa intera nel 1868. Molte si sono estinte per aver perduto un numero considerevole dei soci in forza della carestia e dell'epidemia; ma il maggior numero ha tuttavia potuto resistere e già vi si nota un principio di riparazione e di progresso che coincide, così dice il rapporto della Commissione, coll'aumento delle risorse del paese e col migliorare della sanità pubblica.

— La strada ferrata che parte dalla frontiera austriaca presso Sontchava in direzione di Roman e di Sassy è stata aperta alla circolazione al 15 dicembre, ma soltanto sino a Roman. Questa invece, che si collega con quella di Lemberg-Tchernovitz a Itzkani, località situata fra Bourdangeni e Sontchava, è lunga 102 chilometri.

L'inaugurazione della ferrovia Sontchava-Gornan che è la seconda linea ferroviaria dei Principati Uniti, avrà per immediato vantaggio di accelerare ed agevolare il servizio postale nonchè il trasporto dei viaggiatori e delle merci provenienti dai vari paesi d'Europa.

I lavori della linea Sontchava-Sassy continuano attivamente e si spera che questa nuova linea ferrata potrà venire aperta nella prossima primavera.

— Ad Amburgo è ancor fresca la memoria del serraglio d'animali feroci offerto alla curiosità del pubblico nella scorsa state. In una notte di burrasca, durante la quale gli animali sopraeccitati da un'atmosfera impregnata d'elettricità, avevano emesso dei ruggiti spaventevoli, una lince delle foreste di Lituania, animale noto per la sua ferocia, era scappata senza che dippoi se ne fosse scoperta traccia. Si erano promessi 50 talleri a chi la riportasse o viva o morta, ma nessuno è mai venuto a reclamare la ricompensa promessa.

Il 17 di questo mese verso un'ora di mattina un soldato di sentinella in uno dei bastioni che la Prussia ha costruito all'ingresso del porto di Kiel, fu sorpreso in vedere uno strano animale escire ed entrare nella bocca d'un grosso cannone. Ritornato al suo posto comunicò la scoperta fatta all'ufficiale comandante. Questi allo spuntar del giorno s'avvicinò cautamente alla bocca del cannone e con sua grande sorpresa vide nel fondo due occhi scintillanti. Mandò a chiamare qualche soldato e impiegò quindi tutti i mezzi per farne uscire l'animale, ma invano. Un artigliere pensò bene di dar fuoco ad una miccia. La lince allora col pelo irto si slanciò fuori del cannone ma cadde vittima dei colpi di sciabola dei soldati che stavano attendendo. Si riconobbe che era la lince fuggita dal serraglio. Però subito dopo uscirono dal cannone tre miccini colla loro madre che era una gatta ordinaria. Si raccolsero i miccini che furono tosto portati al giardino zoologico dove sono allattati dalla madre. Si assicura che questo è il primo caso d'un incrociamento di tal fatta.

— Il *Journal Officiel* di Parigi conferma la notizia del naufragio completo del vapore della marina imperiale la *Gorgone* sugli scogli al sud d'Ouessant. La corvetta la *Belliqueuse* e l'avviso a vapore il *Flambeau* sono state spedite immediatamente a Brest per cercare se qualcuno dei naufragati si fosse rifugiato sulle isole vicine al sito del naufragio. Questi legni hanno esplorato tutti i paraggi indicati, ma non trovarono che degli avanzi della *Gorgone*. Gli abitanti di Ouessant e delle altre isole sono stati interrogati, ma essi non avevano veduto nulla ed ignoravano persino il naufragio avvenuto. La perdita è dunque completa, e non v'è più speranza di salvare nemmeno un uomo. Un ufficio funebre fu celebrato a Brest in commemorazione dei naufraghi della *Gorgone*.

— Il messaggio del presidente Grant contiene un paragrafo d'interesse non politico, ma umanitario. Parla della deliberazione di salvare quello che rimane delle nazioni d'indiani rossi, che andavano estinguendosi dopo l'invasione degli Anglo-Sassoni agli Stati Uniti. L'esperimento che propone sarebbe di metterli sotto l'amministrazione dei quaqueri. In conseguenza dei torti fatti dagli Europei agli indigeni è venuta una guerra implacabile, che questi ultimi fanno agl'invasori coll'assassinio, col saccheggio e coll'incendio, e tiene in continua agitazione le abitazioni vicine a quelle tribù. Il presidente non ha veduto nella storia della grande repubblica americana che un solo esempio di successo nello stabilire amichevoli relazioni, e questo avvenne per mezzo della Società degli Amici nelle primitive colonie in Pensilvania. In conseguenza egli propone di confidare ai quaqueri soli questo nuovo tentativo di pacificazione.

— Si legge nel *Toulonnais*:

Ieri 23 dicembre alle tre e mezzo pomeridiane in seguito ad una detonazione formidabile che si è fatta udire verso il fondo del golfo della Seyne, un sentimento di angoscia inesprimibile s'è manifestato in tutte le classi della nostra popolazione. La detonazione era sì forte che fu intesa in città ad una distanza di quasi cinque chilometri; era un'officina della scuola piroctenica che saltò in aria facendo numerose vittime.

Alle sette di sera furono ritrovati sette cadaveri totalmente carbonizzati ed una testa senza corpo che fu lanciata in mare ad una distanza di 150 metri. L'indomani mattina si sono scoperti due altri cadaveri.

Stando alle dichiarazioni d'un sottoufficiale d'artiglieria ch'era uscito per andarsi a lavare le mani alla spiaggia, e solo è sfuggito alla catastrofe, erano impiegati in quell'officina un capo artiere, due artieri e sei quartiermastri marini. Nell'officina vi erano sei torpedini e fuori dalla porta d'ingresso si trovavano varii barili contenenti ciascuno 130 chilogrammi di polvere.

Non si conosce la causa di questo doloroso accidente.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Premio* RIBERI — 3° *Concorso.

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: BONACOSSA.
Il Segretario: G. RIZZETTI.

CONCORSO DRAMMATICO.

La Giunta sopra il concorso al premio governativo di drammatica, con licenza ministeriale, pubblica il seguente:

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1870.

Art. 1. È aperto per l'anno 1870 il concorso al premio di drammatica di L. 2000, già istituito dal Governo toscano con decreto del 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova o non rappresentata nè sui teatri di Firenze, nè d'altra parte d'Italia.

Art. 3. Il premio sarà conferito a quella produzione che per concetto e per forma più risponda al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Il premio potrà non essere conferito.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuol concorrere al premio, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1870.

Art. 5 Una settimana immancabilmente innanzi ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n° 10, piano 2°) di volere concorrere al premio; e dentro tre giorni dalla prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione, senza di che s'intenderà decaduto dal concorso.

Firenze, 23 dicembre 1869.

Il Presidente EMILIO FRULLANI.
Il Segretario GUGLIELMO ENRICO SALTINI.

DIARIO

In questi ultimi giorni venne festeggiato in Austria il secondo anniversario della promulgazione dello statuto per i paesi di qua del Leitha.

Il ministro austro-ungherese della guerra, barone Kuhn, ha ordinato che venga sospeso ogni invio di truppe in Dalmazia. Oggimai non vi si manderà che il contingente necessario per rimpiazzare gli ammalati. Questa notizia dimostra la esattezza delle notizie che si sono ricevute ultimamente circa la fine della insurrezione bocchese.

Un'ordinanza del re di Baviera scioglie tutti i comandi militari e le sezioni della landwehr di antico ordinamento a datare dal 1° gennaio 1870.

Il presidente del Consiglio dei ministri della Porta ha annunziato ufficialmente ai rappresentanti delle potenze europee che il conflitto turco-egiziano è definitivamente composto. I ministri esteri dal canto loro risposero a questa comunicazione felicitando la Sublime Porta del risultato che si è ottenuto, e che è conforme agli interessi generali.

Scrivono da Costantinopoli che la flotta corazzata, che era stata organizzata sotto il comando di Hobbart pascià durante il conflitto fra i governi del Sultano e del Kedive, venne sciolta. Una squadra permanente di esercizi composta di quattro navi da guerra verrà fra breve spedita nell'Adriatico.

Un telegramma da Washington, 24 dicembre al *Times*, conferma la notizia dell'occupazione della baia di Samana da parte degli Stati Uniti. L'investitura è stata ottenuta dal governo del presidente Baez, ed una guarnigione degli Stati Uniti condottavi dalla fregata *Albany* ne ha preso possesso il 6 dicembre.

Gli italiani residenti ad Aleppo, a Galatz e Braila, il R. viceconsole ed i capitani mercantili di Sulina espressero con speciali indirizzi la loro gioia pel duplice fausto avvenimento della ristabilita salute di S. M. il Re, e della nascita di S. A. R. il Principe di Napoli.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28

Chiusura della Borsa.

	27	28
Rendita francese 3 %	72 77	72 75
Id. italiana 5 %	56 80	56 67
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	527 —	526 —
Obbligazioni	252 50	253 —
Ferrovie romane	— —	42 —
Obbligazioni	119 50	119 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	154 —	153 —
Obbligazioni ferr. merid.	166 25	166 25
Cambio sull'Italia	3 3/4	3 5/8
Credito mobiliare francese	215 —	— —
Obblig. della Regìa Tabacchi	441 —	441 —
Azioni id. id.	650 —	651 —

Vienna, 28.

Cambio su Londra	123 75	— —

Londra, 28

Consolidati inglesi	— —	92 1/4

Costantinopoli, 28.

L'asserzione del *Figaro* che il Kedive abbia dato 75 milioni per l'accomodamento colla Turchia è interamente falsa.

Parigi, 28.

È incominciato il processo di Tropmann. Egli ha udito l'atto di accusa con indifferenza. Disse che un suo complice versò il veleno a Giovanni Kink.

Parigi, 28.

Corpo legislativo. — Elezione del presidente. Schneider ebbe 190 voti; Leroux, 7; J. David 2; schede bianche 23. Schneider eletto presidente.

Cattaro, 28.

L'insurrezione è terminata. Gl'insorti si sono sottomessi e deposero le armi.

Pietroburgo, 28.

Il conte Orloff fu nominato ministro plenipotenziario a Vienna e il barone d'Uxkuell ministro a Firenze.

Parigi, 28.

Corpo legislativo. — Furono eletti vicepresidenti Talhouet con 176 voti; Chevandrier con 141; David con 140; Daru con 130.

Furono eletti segretari Bournat con 162 voti; Martel con 158; Terne con 154; Peyrousse con 142; Maguin con 133 e Jousseau con 124.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 dicembre 1869, ore 1 pom.

Il barometro si è alzato di 3 a 4 mm. nel centro. Cielo coperto o piovoso; neve da capo a Firenze; domina il vento di sud-ovest; mare molto agitato.

Il barometro si è alzato rapidamente nell'ovest della Francia.

È probabile che il sud-ovest aumenti di forza e che continui il cattivo tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 28 dicembre 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 743 5	mm 746 0	mm 751, 3
Termometro centigrado	3 5	5,0	0 5
Umidità relativa	75 0	76,0	80, 0
Stato del cielo	nuvolo sereno	neve e pioggia	neve e pioggia
Vento direzione	S	NO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima .... + 7,2
Temperatura minima.......... + 0,5
Minima nella notte del 29 dic. ..... — 1,5
Pioggia nelle 24 ore.............mm. 12,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *Il conte Ory* — Ballo: *La figlia del corsaro.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *La Donna romantica.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. Adelaide Ristori rappresenta: *La Moglie di un artista.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Pezzana rappresenta: *La legge del cuore.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vergnier rappresenta: *Una bolla di sapone.*

FEA ENRICO, *gerente provvisorio.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 29 *dicembre* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 .... god.	1 luglio 1869		58 65	58 60	58 75	58 70	58 97	58 92	»
Rendita italiana 3 0[0 ...... »	1 ottob. 1869		35 »	34 80	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	id.		»	»	79 85	79 75	80 45	80 35	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »			»	»	»	»	»	»	75 3/4
Az. Regìa coint. Tab. (carta) . . »	id.	505	»	»	663 1/4	663	666	665 1/2	»
Obb. 6 0[0 Regìa Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	»	»	»	»	462
Imprestito Ferriere 5 0[0 .... »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	1860	1830	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	2050
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano ..... »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »			»	»	»	»	»	»	»
Obbl. Tabacco 5 0[0 .... »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane) .... »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	203	201	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD »	1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette .... »		420	»	»	»	»	»	»	171
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali ... »	1 luglio 1869	500	»	»	334 1/2	333 3/4	337 1/4	337	»
Obbl. 3 0[0 delle dette ...... »	1 ottob. 1869	500	»	»	»	»	»	»	172
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. ..... »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 ... »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione...... »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate .... »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena .... »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . »			»	»	»	»	»	»	»
3 0[0 idem .... »	1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	59 50
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	85 1/2
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	»	200	»	»	»	»	81
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 ...		500	»	»	»	»	»	»	»
						»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste......	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 94	25 90
Roma	30			Vienna......	30			Parigi . . . a vista		103 70	103 50
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milane	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia......	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 69	20 68
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 58 80-77 1/2-75-72 1/2-70 f. c. – 58 97 1/2-95, 59 fine genn. — Nei Nap. d'oro 28 68-69 cont. — Nelle Azioni tabacco 663-663 1/2 f. c. – 665 1/2-666 fine genn. — Azioni SS. FF. Merid. 337 1/4 fine genn.

Il sindaco: A. FORTERA.

Ferrovie dell'Alta Italia

Linea da Cavallermaggiore ad Alessandria

Si avvisano i signori possessori delle *Azioni* privilegiate del tronco Cavallermaggiore-Bra e delle *Obbligazioni* della linea da Cavallermaggiore ad Alessandria, che a cominciare dal giorno 2 gennaio 1870 la cassa della Società delle Strade Ferrate dell'Alta Italia in Torino (stazione di Porta Nuova) pagherà l'annualità 1869 sulle prime, e l'interesse del secondo semestre 1869 sulle seconde, alle seguenti condizioni:

Per le Azioni del tronco Cavallermaggiore-Bra

Sulla presentazione dei certificati interinali di Azioni interamente liberate, per ogni azione	L.	10 »
Meno l'importo della tassa sulla ricchezza mobile in ragione di lire 12 48 per 100	»	1 25
A pagarsi in valuta legale per ogni Azione	L.	8 75

Per le Obbligazioni della linea da Cavallermaggiore ad Alessandria

Contro consegna dello stacco n. 14 per ogni Obbligazione	L.	7 50
Meno l'imposta sulla ricchezza mobile, commisurata come sopra	»	» 94
A pagarsi in valuta legale per ogni *Coupon*	L.	6 56

Torino, il 22 dicembre 1869

3685 LA DIREZIONE.

Ferrovie dell'Alta Italia

Linea da Cavallermaggiore ad Alessandria

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che a tenore dell'art. 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 25 gennaio 1870, alle ore due pomeridiane, in una delle sale della stazione di Torino, Porta Nuova, avrà luogo in seduta pubblica, e colle formalità consuete, la quarta estrazione a sorte delle Obbligazioni della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria.

La quantità delle Obbligazioni da ammortizzarsi nell'anno 1870 è di n. 59, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari, in valuta legale, a cominciare dal giorno 1° luglio 1870.

Torino, li 22 dicembre 1869.

3686 LA DIREZIONE.

Banca di Credito Italiano

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Italiano ha l'onore di prevenire i signori possessori di azioni al portatore liberate di L. 300 che un secondo acconto di dividendo sull'esercizio 1869 sarà distribuito sul *coupon* (vaglia) n. 9 al 1° gennaio 1870, in ragione di italiane lire 7 50 per azione (ossia 2 1/2 per 100 all'anno sopra 300 versato).

Questo pagamento avrà luogo a partire dal 3 gennaio:

A *Firenze*, alla sede sociale, via del Giglio, n. 13.
A *Milano*, presso i signori Mazzoni e C., successori Uboldi.
A *Genova*, presso i signori Giuliano Cataldi e figlio.
A *Torino*, presso i signori fratelli Cariana.

ed al cambio che sarà indicato

A *Parigi*, presso la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, rue de la Chaussée d'Antin, n. 66.
A *Ginevra*, presso i signori Lombard Odier et C.

Firenze, 28 decembre 1869. 3695

Comunità di Cavriglia

Il sindaco sottoscritto porta a notizia pubblica che il concorso al posto di medico-chirurgo condotto della sezione di Cavriglia, di che negli avvisi inserti nell'ottobre di quest'anno nell'*Opinione* n. 292, 293, 294, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289, 290, 291, e nella *Nazione*, n. 295, 296, 297, è prorogato a tutto il dì 10 gennaio 1870.

Si rammenta per norma che la popolazione di detta sezione è di n. 2,100 abitanti, e che lo stipendio ascende ad annue L. 2,500.

Dall'uffizio del comune, li 21 decembre 1869.

3657 *Il Sindaco*: G. MARCHETTI.

CONSIGLIO DEGLI ISTITUTI OSPITALIERI DI MILANO

Nel giorno 22 gennaio p. f. 1870, presso la segreteria del Consiglio, si terrà il 2° esperimento d'asta a schede segrete per la vendita di n. 6 lotti di piante forti per uso navale, esistenti sopra beni dell'Agenzia di Bertonico, mandamento di Casalpusterlengo, in base ai seguenti prezzi peritali, cioè: L. 17,085 per il lotto I - L. 7580 per il II - L. 19175 per il III - L. 14,680 per il IV - L. 7178 58 per il V, e L. 6472 20 per il VI. — Il deposito per ciascun lotto sarà il decimo dei suddetti prezzi.

I capitoli per la vendita e le descrizioni dei diversi lotti sono ostensibili presso la suddetta segreteria. 3664

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sull'annuo presunto prezzo di lire 17,851 08, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 13 dicembre corrente, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale, n. 47, detta d'Alemagna, scorrente in provincia di Treviso, compreso fra la stazione ferroviaria di Conegliano ed il confine della provincia oltre Cimafadalto, escluse le traverse di Conegliano e Vittorio, della lunghezza di metri 22,615 30,

si procederà, alle ore 12 mer. di venerdì 7 gennaio prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Treviso, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta annua somma di lire 16,958 53, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due asta risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offarte, ed in difetto di queste a chi presenterà il partito preindicato del ventesimo. Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 20 aprile 1869, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Treviso.

La manutenzione durerà dal 1° gennaio 1870 fino al 31 dicembre 1878.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate, a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato.

2° Fare il deposito interinale di L. 1,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, una somma corrispondente ad una mezzaannata del canone d'appalto, in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico, al corso legale di borsa, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 26 dicembre 1869.

Per detto Ministero
A. Verardi, *Caposezione*.

3694

ELENCO

dei Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, Tariffe, Istruzioni e Circolari Ministeriali vigenti, che trovansi vendibili presso la Tipografia Eredi Botta, Firenze, via del Castellaccio, n. 12; Torino, via Corte d'Appello, n. 22.

(*NB.* Tutti i registri e Moduli sono lineati).

N.	Descrizione	*Per ogni 100 copie*	L.	Cent.
1.	Verbale di querela o denunzia orale (art. 100, 109, 116 e 564 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
2.	Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta (art. 100, 109, 111 e 116 Cod. proc. pen.)	id.	» 1	» 40
3.	Verbale di desistenza da querela (art. 116 e seg. Cod. proc. pen.)	id.	» 1	» 40
4.	Verbale di visita di ferito con esposizione e relazione di perizia (art. 131 Codice proc. pen.)	(foglio intero)	» 2	» 40
5.	Verbale di giudizio definitivo di perito	(mezzo foglio)	» 1	» 40
6.	Verbale di visita, descrizione, ricognizione e perizia di cadavere (art. 125 e seg. Cod. proc. pen)	(doppio foglio)	» 4	» 80
7.	Verbale di visita e descrizione di località	(foglio intero)	» 2	» 40
8.	Verbale di visita domiciliare e perquisizione (art. 142 e seg. Cod. proc. pen).	id.	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
9.	Verbale di perizia	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
10.	Verbale di presentazione di perizia	id.	» 1	» 40
11.	Cedola di citazione di testimone avanti il Giudice Istrutt., e relazione d'usciere.	id.	» 1	» 40
11*bis*.	Cedola di citazione di testimone avanti il Pretore, e relazione d'usciere	id.	» 1	» 40
12.	Esame di testimoni senza giuramento (art. 171 e seg. Cod. proc. pen.) avanti il Giudice Istruttore	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
12*bis*.	Esame di testimoni senza giuramento avanti il pretore (articoli suddetti)	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
13.	Esame di testimone con giuramento (art. 126, 128, 175 e 242 Cod. proc pen.)	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
14.	Mandato di comparizione avanti il Giudice Istruttore	id.	» 1	» 40
15.	Mandato di cattura, e processo verbale o di esecuzione del mandato di cattura o di ricerche infruttuose	id.	» 1	» 40
16.	Interrogatorio dell'imputato	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
17.	Verbale di ricognizione dell'imputato.	id.	» 1	» 40
18.	Verbale di confronto dell'imputato	(foglio intero)	» 2	» 40
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
19.	Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza (mod. n° 2 della Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
20.	Tassa per un testimone che si è trasferto a più di due chilometri e mezzo dal luogo di sua residenza (mod. n° 3 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
21.	Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato, flebotomo, o di una levatrice (mod. n° 4 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
22.	Tassa per i periti od interpreti (mod. n° 5 Tar. pen)	id.	» 1	» 40
23.	Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere (mod. n° 6 Tar. pen.).	id.	» 1	» 40
24.	Tassa per una traduzione in iscritto (mod. n° 7 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
25.	Tassa per la custodia de'sigilli od animali (mod. n° 8 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
26.	Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione (mod. n° 9 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
27.	Tassa per trasferta giudiziaria (mod. n° 10 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
28.	Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili (mod. n° 11 Tar. pen.)	(foglio intero)	» 3	» —
29.	Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate in materia penale (mod. n° 12, art. 131 del Regol. gen. giudiz., art. 160, 161, 162 e 166 Tar. pen.)	id.	» 18	» —
30.	Estratto del registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (mod. n° 13, art. 164 e 167 Tar. pen.)	id.	» 5	» —
31.	Ordinanza per le Camere di Consiglio	(mezzo foglio)	» 1	» 40
32.	Avviso di pagamento (mod. n° 14, art. 214 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
33.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero, decreto e relazione di citazione in affari avanti i Tribunali correzionali	(foglio intero)	» 3	» —
34.	Elenco degli atti contenuti nel procedimento, e nota dei corpi di reato	id.	» 3	» —
35.	Atto di citazione della parte lesa avanti i Tribunali correzionali.	(mezzo foglio)	» 1	» 40
36.	Atto di citazione di testimoni avanti i Tribunali correzionali	id.	» 1	» 40
37.	Atto di citazione di testimoni e d'imputato avanti il Pretore, e relazione di citazione	id.	» 1	» 40
38.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero; decreto e relazione di citazione d'imputato e nota dei testi, in affari avanti il Pretore.	(foglio intero)	» 3	» —
39.	Atto di citazione di testimoni avanti il Pretore	(mezzo foglio)	» 1	» 40
40.	Atto di citazione alla parte lesa avanti il Pretore.	id.	» 1	» 40
41.	Cedola di citazione a testimone fiscale avanti il pretore	(1/4 di foglio)	» »	» 90
42.	Avviso ai testimoni e periti di comparizione a forma dell'art. 25 delle istruzioni per l'esecuzione della Tariffa penale, mod. *A*	(mezzo foglio)	» 1	» 40
43	Decreto e verbale di ammonizione di ozioso (Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865)	id.	» 1	» 40
44.	Verbale di ammonizione di ozioso (art. 70 della Legge suddetta)	id.	» 1	» 40
45.	Avviso di delitti o trasgressioni a darsi dai Pretori al Procuratore del Re ai termini dell'art. 77 Cod. proc. pen.	id.	» 1	» 40
46.	Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e di polizia, sopravvenuti negli ultimi otto giorni che dai Procuratori del Re si trasmette ai Procuratori Generali (art. 452 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	» 3	» —
47.	Interrogatorio dell'imputato avanti le Corti d'assise	id.	» 2	» 40
48.	Cedola di citazione di testimoni avanti le Corti d'assise.	id.	» 2	» 40
49.	Invito ai giurati a termini degli art. 111 dell'ord. giud. e 554 del regol. giud.	(mezzo foglio)	» 1	» 40
50.	Ordinanza di comunicazione della nota dei giurati al Pubblico Ministero, e relazione dell'usciere	id.	» 1	» 40
51.	Nota dei giurati da comunicarsi al Pubblico Ministero	id.	» 1	» 40
52.	Schede pei giurati	(1/4 di foglio)	» »	» 80
53.	Dichiarazione del giurì.	(foglio intero)	» 3	» —
54.	Mandato di pagamento per spese di trasferta, e per indennità ai giurati (art. 264 ord. giud.; art. 115 Tar. pen.)	(mezzo foglio)	» 1	» 40
55.	Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assise da pubblicarsi a termini dell'art. 374 Reg. gen. giud.	id.	» 3	» —
56.	Registro campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (art. 209 e seg. Tar. pen.; art. 43 e 44 istruz relative, mod. *B*).	(foglio intero)	» 7	» —
57.	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità (art. 253 Tar. pen.; art. 60 istruz. relative mod. *C*).	id.	» 7	» —
58.	Nota d'iscrizione ipotecaria (art. 226 Tar. pen.; art. 61 istr. relative, mod. *D*).	id.	» 4	» 50
59.	Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale colla distinta delle relative somme devolute all'Erario dello Stato che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del registro (art. 231 Tar. pen.; art. 70 istruz. relative, mod. *E*)	id.	» 12	» —
60.	Distinta delle somme devolute allo Stato sui proventi delle pene pecuniarie, e spese di giustizia penale che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del Registro (art. 70 delle istruz. per l'esecuzione della Tariffa penale, mod. *F*)	(mezzo foglio)	» 1	» 80
61.	Stato degli individui che non pagarono le multe od ammende da essi dovute e che stante la loro nullatenenza riconosciuta debbono subire la pena sussidiaria del carcere o degli arresti (art. 579, 580 e 581 Cod. proc. pen., articoli 82 e 144 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *G*)	(foglio intero)	» 4	» 50
62.	Elenco indicative delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie (articoli 88, 99 e 104 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *H*)	id.	» 7	» —
63.	Stato degli articoli inscritti o riscossi (art. 88 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *I*)	(mezzo foglio)	» 2	» —
64.	Registro per l'attribuzione delle pene pecuniarie e delle indennità, e per il riparto delle spese di giustizia punitiva, riscosse dai Ricevitori del registro o dai cancellieri giudiziari (articolo 122 istruz. per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *L*)	(foglio intero)	» 7	» —
65.	Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse nell'anno e delle quote ripartite agli aventi dritto (art. 134 e 161 istr. per l'esecuzione della Tariffa pen., mod. *M*)	id.	» 7	» —
66.	Stato recapitolativo delle spese di giustizia criminale pagate sul bilancio del Ministero (esecuzione di circolare n. 20 per la Toscana e Due Sicilie e circolare 970 per le altre provincie)	id.	» 5	» —
66*bis*.	Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate (art. 161 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *N*)	id.	» 7	» —
67.	Stato numerico della situazione dei campioni (art. 161 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *O*)	id.	» 7	» —
68.	Stato degli articoli del campione dei quali si propone l'annullamento o trasporto (articolo 164 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *P*).	id.	» 4	» 50
69.	Coperta per procedimenti penali per citazione diretta	id.	» 5	» —
70.	Coperta per procedimento penale avanti le Preture	id.	» 5	» —
71.	Coperta per procedimento penale avanti i Tribunali correzionali	id.	» 5	» —
72.	Coperta del volume del deposto dei testimoni in procedimento di competenza della Corte d'assise	id.	» 4	» 80
73.	Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti de'quali è permessa la lettura	id.	» 4	» 80
74.	Libro delle registrazioni (art. 199 del Reg. gen. giud. 14 dicembre 1865).	id.	» 18	» 50
75.	Ruolo generale di spedizione (art. 214 Regolamento suddetto)	id.	» 18	» 50
76.	Ruolo d'udienza (art. 226 Regolamento suddetto)	id.	» 9	» —
77.	Foglio d'udienza in materia civile pei Tribunali (art. 248 Regol. suddetto)	id.	» 4	» 50
78.	Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al Presidente od al Giudice delegato o al Ministero Pubblico (art. 275 n° 2 Regolamento suddetto)	id.	» 9	» —
79.	Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (art. 275 n° 6 Reg. sud.)	id.	» 12	» —
80.	Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche (art. 275 n° 10, Regolamento suddetto)	id.	» 12	» —
81.	Registro dei provvedimenti sopra ricorso (art. 275 n° 14, Regol. suddetto)	id.	» 4	» 50
82.	Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (articolo 275 n° 15, Regolamento suddetto)	id.	» 7	» —

Continua)

Le spese di posta sono a carico degli Editori. Le domande devono essere franche e corredate del relativo ammontare con *vaglia postale*.

Avviso d'asta immobiliare.

In esecuzione dei decreti proferiti dal tribunale civile e correzionale di Firenze nel 14 maggio e 24 dicembre 1869, debitamente registrati con marca da bollo, la mattina del 17 gennaio 1870 (diciassette gennaio mille ottocento settanta) ad ore una pomeridiane nello studio dell'eccellentissimo signor dott. Luciano Luciani in Firenze Borgo S. Croce, n. 4, piano primo, verrà per ministero del sottoscritto notaro avv. Carlo Mazzoni, ufficiale delegato dal tribunale suddetto, alla vendita che appresso, esposto all'asta pubblica colle formalità proprie delle alienazioni dei beni immobili dei minori, l'appresso stabile di proprietà della fallita Cassa sociale dei Prestiti e Risparmi di Milano, rappresentata dai suoi sindaci signori dott. Vincenzo Strambio, Angiolo Molina, ingegnere Giuseppe Speroni, cioè:

Una casa in Firenze in via Cavour (già via Larga, di faccia alla Biblioteca Marucelliana), marcata di numero comunale 42, con tre piani oltre il terreno.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire italiane 78,982 91, resultante dalla perizia giudiciale del signor ingegnere Mario Conti, ed avrà luogo a vantaggio del maggiore offerente colle condizioni di che nei decreti suddetti, i quali unitamente a detta perizia, ed all'avviso d'asta saranno in tutti i giorni non festivi ostensibili nello studio del ridetto signor dott. Luciano Luciani dalle ore dieci antimeridiane alle ore tre pomeridiane.

Firenze, 27 dicembre 1869.

Dott. Carlo Mazzoni
3680 notaro delegato

Avviso d'incanto.

Nella mattina del dì 1° febbraio milleottocento settanta sarà proceduto all'udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, a ore undici antimeridiane, alla vendita per mezzo di pubblico incanto di una casa con portico posta in Dicomano nel borgo detto di Sant'Antonio, rappresentata all'estimo di quella comune dalle particelle di n 1045, 1046, 1047 della sezione A, con rendita imponibile di lire 41 97, espropriata ad istanza del signor don Niccolò Papini, rappresentato dal dottor Giulio Feri, a carico di Silvio, Giuseppe, Luigi e Ippolito Rossi di detta terra, di dominio diretto della chiesa di Sant'Antonio Abate presso la terra stessa, in ordine alla sentenza di detto tribunale del dì 24 settembre prossimo passato, pubblicata il 26 del mese stesso, registrata a forma di legge, colle condizioni di che nella sentenza stessa, e nel relativo bando del dì 24 dicembre corrente, esistente nella cancelleria di detto tribunale, avvertendo che per essere ammessi all'incanto occorre aver depositato la somma di lire ...

Il prezzo su cui si aprirà l'incanto e rappresentante le ragioni utili di detto fondo è di lire cinquecento settantaquattro, al netto del canone di L. 72 56 da corrispondersi alla chiesa domina diretta, che rimane a carico del compratore unitamente al laudemio di passaggio, recognizione in *dominum*, e ogni altra spesa a forma di legge.

Firenze, li 24 dicembre 1869

Il cancelliere
3677 Seb. Magnelli.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto rende noto che alla udienza del 21 decembre cadente, nel giudizio di espropriazione forzata promosso dal signor dottor Tommaso Papi di Montieri contro Francesco Rossetti di Massa Marittima, rimase aggiudicato alla signora Clorinda Minucci nei Rossetti di Massa Marittima per la somma di L. 4421 il seguente stabile:

Una casa situata in Torcicoda composta in parte di tre, in parte di quattro piani, alla quale confinano da tre lati la detta via Torcicoda, oggi Curtatone, Rondelli con orto, se altri, ecc., rappresentata al campione della comunità di Massa Marittima dalla particella di n. 249, corrispondente all'art. di stima 250 della sezione F.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade col giorno 5 gennaio 1870.

Grosseto, li 26 decembre 1869.

3693 F. Puccini, canc.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto rende noto che alla udienza del dì 21 decembre cadente, nel giudizio di espropriazione forzata promosso dal signor dott. Tommaso Papi di Mantieri contro Francesco Rossetti di Massa Marittima, rimase aggiudicato al signor dott. Tommaso Papi per il prezzo di L. 1157 il seguente stabile:

Una porzione di casa composta di tre piani situata nella via Curtatone, cui confinano detta via, Guastini, Rossetti, se altri, ecc., rappresentata al campione della comunità di Massa Marittima dalla particella di n. 613, corrispondente all'articolo di stima 512 della sezione F.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade col giorno 5 gennaio 1870.

Grosseto, 26 decembre 1869.

3692 F. Puccini, canc.

Avviso.

La signora E. M. R. O'Connor, abitante al n. 36, Lung'Arno Nuovo, piano secondo, rende noto al pubblico che pagando a pronti contanti tutto quello che occorre per sè e la sua famiglia non riconoscerà nessun debito che venisse fatto a di lei nome dalle persone addette al suo servizio.

3691 E. M. R. O'Connor.

Avviso. 3690

In aumento ad altre precedenti dichiarazioni già rese di pubblica ragione, il signor marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes D'Aragona, proprietario domiciliato in Firenze, dichiara nuovamente ad ogni buon fine ed effetto che egli non intende di riconoscere e soddisfare alcun debito od obbligazione che sia stata contratta o possa contrarsi in futuro dal di lui figlio signor conte Bandino Panciatichi, ed a scanso di qualsivoglia equivoco avverte che si ponga attenzione di non confondere la firma di questi con quella di esso signor marchese.

Firenze, 28 dicembre 1869.

Avviso.

Il sottoscritto mandatario generale irrevocabile della nobil donna signora Clarenza Altoviti Avila ne' Colantoni rende pubblicamente noto ad ogni buon fine ed effetto che il signor Raffaello Lapi col 1° gennaio 1870 cessa di essere agente della fattoria di Casole di proprietà della prefata signora Altoviti Avila nei Colantoni posta nella comunità di Vicchio in Mugello, e va con detto giorno ad assumere la qualità di affittuario di detta fattoria a forma del pubblico istrumento di affitto del dì 22 dicembre 1869, rogato dal notaro Golini, e registrato in Firenze il successivo dì 24.

Firenze, li 28 dicembre 1869.

A. Carraresi
3696 Mandatario generale.

Vendita volontaria di terreno fabbricativo.

La mattina del 21 gennaio 1870 a ore 11, ad istanza del Parroco di San Michele a Tegolaja, debitamente autorizzato, nell'uffizio dei Vacanti, posto in Firenze Piazza del Duomo, piano terreno, n. 31, avanti al sottoscritto notaro sarà proceduto per incanto in due lotti separati alla vendita di tre piccoli appezzamenti di terreno fabbricativo, appartenenti a detta chiesa, posti in comunità del Galluzzo, il primo di metri quadrati 44,77, per il prezzo di L. 441 92, e gli altri due di metri quadrati 294,31, per L. 806, e colle altre condizioni, di che nell'avviso d'asta, del 21 dicembre 1869, per rilasciarsi al maggiore offerente.

3684 A. Borchi, notaro.

Avviso. 3689

Il marchese Gioacchino Pepoli vuole che sia pubblicamente noto avere egli il suo domicilio nella città di Bologna, via Castiglione, n. 1312, ed avere nominato suo mandatario generale il cav. Antonio Buratti residente in detta città. Quindi invita tutti quelli che abbiano o possano comunque avere affari ed interessi che lo riguardano a rivolgersi al detto suo mandatario, giacchè egli non approverà nè riscossioni nè atti qualsiasi che non sieno stati fatti dal medesimo suo mandatario summentovato.

Vienna, li 19 dicembre 1869.

Gioacchino Pepoli.

Renunzia di eredità.

Si fa noto che sotto dì ventuno decembre 1869, nella cancelleria della pretura di Colle d'Elsa (Siena), Pavola del fu Giuseppe Leoncini vedova del fu Giovanni Boschi, ed i loro figli Boschi Raffaello, Luigi, Torello, Giuseppe e Cristiana, in Colle domiciliati, hanno rinunziato alla eredità intestata di detto Boschi Giovanni, calzolaio, in Colle parimente domiciliato, quivi decesso nel 20 decembre detto.

Dalla cancelleria della Regia pretura di Colle d'Elsa.

Li 22 decembre 1869.

3697 Angelo Baccioni, canc.

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.